

DIRITTO CIVILE

## Conto alla rovescia per la mediazione completa

Dal 20 marzo la mediazione diventerà obbligatoria per condominio e sinistri stradali

/ **Roberta VITALE**

/ Sabato 10 marzo 2012

È ormai imminente la definitiva entrata in vigore dell'**obbligatorietà** della **mediazione** delle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010.

Dal prossimo **20 marzo 2012** scatta, infatti, l'operatività per il secondo blocco di materie per le quali è stata prevista la mediazione come **condizione di procedibilità** della **domanda giudiziale** dall'art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010.

Si tratta delle controversie in materia di **condominio** e **risarcimento del danno** derivante dalla **circolazione di veicoli e natanti** (art. 2, comma 16-*decies*, del DL 225/2010).

Dallo **scorso marzo 2011**, invece, la mediazione è diventata obbligatoria per le controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In proposito, va comunque ricordato che si è ancora in attesa della decisione della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi, fra l'altro, anche sulla legittimità della mediazione obbligatoria.

Per la risoluzione di tutte le sopra citate controversie, le parti sono vincolate a esperire il procedimento di mediazione **prima** di adire le **vie giudiziali**. In altre parole, non si può andare davanti al giudice senza aver provato a mediare. Diversamente, la domanda è **improcedibile**: l'improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione della medesima (pari a 4 mesi). In egual modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di **15 giorni** per la presentazione della domanda di mediazione.

## La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Si fa presente che nei casi di mediazione obbligatoria, il DM 145/2011 ha aggiunto all'art. 7, comma 5 del DM 180/2010 la lett. d), ai sensi della quale nel regolamento dell'organismo di mediazione deve essere "in ogni caso" previsto che il mediatore svolga l'incontro **con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata** alla mediazione. In questo caso, l'attestato di conclusione del procedimento può essere rilasciato dalla segreteria dell'organismo di mediazione, ma solo all'esito della **verifica** da parte del mediatore della mancata partecipazione della parte chiamata e del mancato accordo.

Come ha chiarito il Ministero della Giustizia, nella circolare del 20 dicembre 2011, è essenziale in tali ipotesi che la **parte istante si presenti** all'incontro di mediazione, non potendo chiedere altrimenti il rilascio dell'attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.

In generale, dalla mancata partecipazione **senza giustificato motivo** al procedimento di mediazione, il giudice può desumere **argomenti di prova** nell'eventuale successivo giudizio *ex art. 116, comma 2 c.p.c.* Inoltre, nei casi di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al **contributo unificato** dovuto per il giudizio (art. 8, comma 5 del DLgs. 28/2010).

### ARTICOLI CORRELATI

Roberta VITALE - Tirocinio assistito solo per i mediatori già iscritti - Eutekne.Info del 27 dicembre 2011

Collana  
**CASI&STRUMENTI**  
CACCIAPAGLIA, DE ANGELIS, FERIOZZI, POZZI  
**GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO**

MARTEDI 13 MARZO 2012 12.43